

Bruxelles, 28.10.2020
COM(2020) 678 final

2020/0309 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato misto in merito alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

Gli obiettivi dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo") sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

2.2. Il Comitato misto

L'articolo 22.1, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti. L'articolo 22.1, paragrafo 4, prevede che, per garantire il funzionamento corretto ed efficace dell'accordo, il comitato misto:

- a) adotti il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione; e
- b) adotti il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30, nonché la procedura di mediazione di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, nel corso della sua prima riunione.

A norma dell'articolo 22.2, paragrafo 3, tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono prese per consenso.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Al fine di tenere conto degli sviluppi normativi intervenuti in Giappone e nell'UE per quanto riguarda l'attuazione dei regolamenti UNECE, si propone che il comitato misto adotti una decisione che modifica le appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo. Le modifiche consistono nell'inclusione dei regolamenti UNECE 53, 85, 145 e 146 nell'appendice 2-C-1 e nella soppressione dei regolamenti UNECE 53 e 85 dall'appendice 2-C-2.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 22.2, paragrafo 1, dell'accordo, il quale così recita: "Il comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni prese."

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo.

In base alla valutazione del primo gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti, le parti hanno convenuto di raccomandare al comitato misto di adottare una decisione che modifichi

le suddette appendici al fine di rispecchiare i progressi compiuti nelle discussioni normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) dopo la firma dell'accordo.

L'inclusione dei regolamenti ONU citati nelle relative appendici aumenterebbe la certezza del diritto per gli operatori economici per quanto riguarda il quadro normativo delle relazioni commerciali preferenziali tra le parti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 22.2 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato 2-C, appendici 2-C-1 e 2-C-2, dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° febbraio 2019².
- (2) All'allegato 2-C dell'accordo, relativo ai veicoli a motore e loro parti, figurano all'appendice 2-C-1 un elenco dei regolamenti ONU applicati da entrambe le parti e all'appendice 2-C-2 un elenco di regolamenti ONU applicati da una delle parti e non ancora considerati dall'altra.
- (3) Dalla firma dell'accordo e a seguito dei progressi compiuti nelle discussioni normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), le parti applicano regolamenti ONU che non figuravano originariamente nell'elenco di cui alle appendici 2-C-1 e 2-C-2. L'inclusione dei succitati regolamenti ONU nelle relative appendici aumenterebbe la certezza del diritto per gli operatori economici per quanto riguarda il quadro normativo delle relazioni commerciali preferenziali tra le parti.
- (4) A norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, e dell'articolo 23.2, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il comitato misto, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle parti, può adottare decisioni volte a modificare le appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo.
- (5) Per legge deve essere stabilita la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la prevista decisione del comitato misto vincolerà l'Unione.
- (6) La decisione del comitato misto modificherà l'accordo, pertanto è opportuno che tale decisione sia pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo l'adozione da parte del comitato misto,

² GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto per la modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo è stabilita in allegato.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente